



COMUNE DI POLVERIGI
PROVINCIA DI ANCONA

ORDINANZA DEL SINDACO

ORIGINALE

N. 9 DEL 29-11-2019

**Oggetto: NORME PER LA MACELLAZIONE DEI SUINI E DEGLI OVICAPRINI,
DESTINATI ALL'ESCLUSIVO CONSUMO FAMILIARE PRESSO IL
DOMICILIO DEI PRIVATI PERIODO STAGIONALE 2019 - 2020.**

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di novembre, il Sindaco Daniele Carnevali

IL SINDACO

VISTO l'art. 1 e art.13 del R.D. 20/12/1928 n. 3298 Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni;

VISTA l'O.M. Sanità 30/10/1958 e smi, sulla prevenzione della trichinosi;

VISTA il Reg. 178/02 CE che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Reg. 852/04 CE sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il D. L.vo 193/07 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore"

VISTO il Reg. 1099/09 CE sulla protezione degli animali durante la Macellazione, e il D.L.vo n. 131 del 6/11/13 , sanzionatorio del suddetto Regolamento;

VISTO il Reg. CE n. 1375/2015 che definisce le norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichina nelle carni;

VISTE le " Linee di indirizzo per l'attività di macellazione degli animali della specie ovicaprina effettuata per il consumo domestico delle carni " della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare

VISTO il Reg. CE 21/2004 e smi " Che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione delle specie ovina e caprina

e che modifica il Reg. 172/02 e le direttive 92/102 CEE e 64/432 CEE

VISTO l'Ordinanza del Ministero della Salute del 23 febbraio 2006 inerente le norme sanitarie per lo spostamento dei suini;

VISTA il D. L.vo 200 del 26 ottobre 2010 " Attuazione direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini";

VISTO il Reg. CE n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;

VISTO la nota del f7f Direttore del S.I.A.O.A. - U.O.C. " Prodotti Avicunicoli, Selvaggina e Carni Rosse " dell'ASUR Marche - Area Vasta 2 , prot n° 3542 del 25/11/2019 con la quale si indicano le modalità da espletare al fine di consentire la macellazione dei suini a domicilio ad esclusivo uso familiare,

ORDINA

Per il periodo stagionale 2019-2020, è consentita la macellazione dei suini e degli ovicaprini di età inferiore ad un anno, allevati per il consumo familiare presso il domicilio

DA LUNEDI 2 DICEMBRE 2019 A SABATO 15 FEBBRAIO 2020

A tal fine dovranno essere rispettate le seguenti modalità:

1. La macellazione è consentita esclusivamente nel periodo sopra indicato nell'orario diurno e previa comunicazione al Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'ASUR Marche Area Vasta n°2, da farsi **almeno 48 ore prima della macellazione**, mediante versamento dei diritti veterinari stabiliti in € **8,49** per ogni suino, ovino o caprino presso gli uffici C.U.P. dei distretti sanitari o in alternativa sui c.c.p. Pagamento su Conto Corrente Postale n. 16767600 (Fabriano) - 16656605 (Jesi) - 17549601 (Senigallia) - 17338609 (Ancona) o tramite Bonifico bancario sul conto : Tesoreria UNICREDIT IBAN IT 94U0200802626000105662445 , intestato all'ASUR Marche con l'indicazione della causale "macellazione di suino/ovicaprino a domicilio per uso familiare". Copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere consegnata al Medico Veterinario all'atto della visita sanitaria;
2. Potranno essere macellati a domicilio dell'allevatore, esclusivamente **suini** detenuti in una azienda in possesso di un codice di registrazione aziendale, il cui arrivo sia stato preventivamente comunicato all'Unità Operativa Sanità Animale dell'ASUR Marche Area Vasta n.2, per l'esclusivo fabbisogno del nucleo familiare del proprietario dell'allevamento e per i quali sia dimostrabile l'esatta origine all'atto della visita ispettiva delle carni mediante presentazione dell'attestazione di provenienza dei suini introdotti in allevamento (ALL. 2);
3. Potranno essere macellati a domicilio dell'allevatore ovicaprini (fino ad un massimo 4, di età inferiore a 12 mesi, oppure 8 agnelli-capretti di peso vivo inferiore ai 15 kg. di età inferiore a 12 mesi) detenuti in una azienda in possesso di un codice di registrazione aziendale, il cui arrivo/nascita sia stato

preventivamente comunicato all'Unità Operativa Sanità Animale dell'ASUR - Marche Area Vasta n.2, per l'esclusivo fabbisogno del nucleo familiare del proprietario dell'allevamento e per i quali sia dimostrabile l'esatta origine all'atto della visita ispettiva delle carni mediante presentazione della " Comunicazione di macellazione domiciliare di ovicaprini e suini" (ALL. 2). Non è consentita la macellazione di ovicaprini di età superiore ai 12 mesi:

4. Gli animali devono essere storditi prima della macellazione nel rispetto della normativa in materia di benessere animale (Reg. 1099/09 CE) mediante pistola a proiettile captivo o stordimento elettrico;

5. La visita sanitaria delle carni verrà effettuata nelle sedi, giorni e orari stabiliti dal Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'ASUR Marche Area Vasta n. 2 riportati in allegato e dovrà essere effettuata entro il termine di 2 giorni lavorativi dalla macellazione. All'atto della visita sanitaria dovranno essere presentati al Medico Veterinario Ufficiale:

a) I seguenti organi, tutti interi, in contenitore rigido a tenuta stagna: lingua, esofago, trachea, polmoni, cuore, fegato, diaframma, milza, reni e linfonodi meseraici (collare!). Per gli ovicaprini dovrà essere presentata anche la testa:

b) L'attestazione di provenienza degli animali introdotti nel proprio allevamento (ALL.

c) La ricevuta di versamento di Euro 8,49 come indicato al punto 1, riportante il nome del proprietario degli animali, la sede del domicilio e la causale ;

6. **La visita sanitaria dei suini e degli ovicaprini macellati a domicilio per il consumo familiare è obbligatoria.** Prima di consumare "liberamente" le carni dei suini, si dovranno **attendere 72 ore** dalla data della visita, dovendo essere eseguito presso l'IZS dell'Umbria e delle Marche di Ancona la ricerca della Trichina nelle carni. Nel caso di riscontro di positività per la Trichina, l'organo accertatore dovrà dare immediata comunicazione telefonica al Servizio di cui sopra e le carni degli animali dovranno essere sequestrate e distrutte, nel rispetto della normativa vigente in materia di sottoprodotti di origine animale (Reg. CE n. 1069/2009) con spesa a carico del proprietario degli animali;

7. E' vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini e degli ovicaprini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati e la macellazione per conto terzi al di fuori di macelli riconosciuti ai sensi del Reg. CE n.853/2004. Tali attività sono punite, ai sensi dell'art.6 comma 1 del D. Lgs 6 novembre 2007 n.193. Inoltre, siffatte carni/preparazione o prodotti ottenuti saranno sottoposti a sequestro e distruzione con le modalità previste al punto 6;

8. La mancata comunicazione della macellazione dei suini e degli ovicaprini, per il consumo familiare o della presentazione degli organi previsti alla visita ispettiva di controllo, da parte di un Medico Veterinario Ufficiale è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'applicazione della sanzione

amministrativa prevista dall'art. 62 del R.D. n.3298/1928. Inoltre, siffatte carni saranno sottoposte al sequestro e distruzione con le modalità previste al punto 6;

9. Il mancato stordimento dei suini prima della macellazione è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzioni amministrativa prevista dal D. L. vo 131 del 06/11/2013.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore dalla data di pubblicazione e sarà comunicata alla cittadinanza mediante nonché inviata agli agenti di forza pubblica sotto indicati che vengono incaricati del controllo del rispetto della medesima:

- al Comando di Polizia Municipale
- al Comando dell'Arma dei Carabinieri
- all'ASUR Area Vasta 2 - Dipartimento di Prevenzione

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.



IL SINDACO
CARNEVALI DANIELE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato dal 29 NOV 2019 per quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69)

Li 29 NOV 2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUBBLICAZIONI